

67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
 - b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
 - c) le calzature (capitolo 64);
 - d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
 - e) i giocattoli, gli oggetti per sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
 - f) piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).
2. La voce 6701 non comprende:
 - a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, gli articoli da letto della voce 9404;
 - b) gli indumenti e accessori di abbigliamento, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
 - c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.
3. La voce 6702 non comprende:
 - a) gli oggetti della specie di quella in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
 - b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate o ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti riunite con procedimenti diversi dalla legatura, incollatura, incastratura o metodi analoghi.